

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge




PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

NOVITÀ IN MATERIA DI APPALTI ESTATE 2019

31/07/2019

Thomas Mathà
Sabina Sciarrone
Gianluca Nettis



Appalti

News

News | 29.07.2019

[Documentazione di gara - Modulistica aggiornata](#)

News | 26.07.2019


[Disciplinari e allegati aggiornati alla legge provinciale 3/2019](#)

News | 26.07.2019

[Modulistica e Documenti informativi aggiornati alla legge provinciale 3/2019](#)




(PDF 61 KB)

 [Vademecum per la regolarizzazione ed integrazione documentale \(soccorso istruttorio\) ai sensi dell'art. 29 L.P. 16/2015 e dell'art. 83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 in vigore fino al 25/07/2019](#)

(PDF 86 KB)

 [----- Allegato \(soccorso istruttorio\) - Rassegna ragionata ANAC](#)

(PDF 509 KB)

 [Vademecum per la regolarizzazione ed integrazione documentale \(soccorso istruttorio\) ai sensi dell'art. 29 L.P. 16/2015 e dell'art. 83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 in vigore dal 26/07/2019](#)

(PDF 94 KB)

 [Vademecum commissione tecnica - D.Lgs. 50/2016 in vigore fino al 25/07/2019](#)

(PDF 732 KB)

 [Vademecum commissione tecnica - D.Lgs. 50/2016 in vigore dal 26/07/2019](#)

(PDF 240 KB)

 [Vademecum per l'Elenco telematico degli operatori economici per Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria](#)

(PDF 207 KB)

 [Vademecum "Criteri di aggiudicazione e criteri motivazionali per i RUP"](#)


(PDF 67 KB)

 [Vademecum su verifica e rinnovo dell'attestazione SOA](#)

(PDF 114 KB)

 [Tabella riepilogativa relativa alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi della legge provinciale 016/2015 in vigore fino al 25/07/2019](#)

(PDF 87 KB)

 [Tabella riepilogativa relativa alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi della legge provinciale 016/2015 in vigore dal 26/07/2019](#)

PROGRAMMI UNITARI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

L'articolo 2 della l.p. n. 3/2019 ha provveduto ad inserire *ex novo* nel corpo della l.p. n. 16/2015 l'articolo 4-ter, dedicato specificamente ai programmi unitari di valorizzazione territoriale. La neo introdotta disposizione si compone di 3 commi, il cui testo sarà di séguito riprodotto.

Art. 4-ter

Programmi unitari di valorizzazione territoriale

COMMA 1: Gli enti locali della provincia di Bolzano che intendono avviare procedure amministrative per la privatizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tramite la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale applicano la disposizione di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche, intendendosi il Presidente della Giunta regionale sostituito dal Presidente della Provincia, per individuare, con idonea procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che intendono acquisire o valorizzare tale patrimonio immobiliare.



COMMA 2: Le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, e successive modifiche, si applicano anche nei casi in cui si renda necessario un processo di riqualificazione di una porzione di territorio che pretenda la realizzazione di importanti investimenti nel campo edilizio, infrastrutturale e nella dotazione di servizi pubblici, ai fini del reperimento di finanziamenti mediante apporto di capitali da parte di soggetti privati in grado di assumere gli oneri finanziari e tecnico-progettuali nonché esecutivi conseguenti dall'attuazione degli interventi di trasformazione, individuando tali soggetti mediante unica ed idonea procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto al comma 3.

COMMA 3: Per le ipotesi in cui, per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, sia stata costituita una società a partecipazione pubblica, è ammessa la cessione della quota, anche in misura totalitaria, di partecipazione pubblica al capitale sociale della società ad un operatore economico da individuarsi con la stessa procedura di gara ad evidenza pubblica.



Art. 4-ter

Einheitliche Programme für die Aufwertung des Territoriums

ABSATZ 1: Die Lokalkörperschaften der Provinz Bozen, welche die Absicht haben, Verwaltungsverfahren für die Privatisierung und die Aufwertung des öffentlichen Liegenschaftsvermögens durch die Ausarbeitung von einheitlichen Programmen für die Aufwertung des Territoriums einzuleiten, wenden die Vorgaben laut Artikel 3-ter des Gesetzesdekrets vom 25. September 2001, Nr. 351, mit Gesetz vom 23. November 2001, Nr. 410, abgeändert und zum Gesetz erhoben, in geltender Fassung, an, um mit einem Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter die Subjekte festzulegen, die beabsichtigen, besagtes Liegenschaftsvermögen zu erwerben oder aufzuwerten. Im besagten Verwaltungsverfahren wird der Präsident der Regionalregierung durch den Landeshauptmann ersetzt.



ABSATZ 2: Die Vorgaben von Artikel 3-ter des Gesetzesdekrets vom 25. September 2001, Nr. 351, in geltender Fassung, werden auch angewandt, wenn für die notwendige Aufwertung eines Teiles des Territoriums große Investitionen, wie die Errichtung von Bauten, von Infrastrukturen und von öffentlichen Diensten erforderlich sind und die dafür notwendigen Finanzmittel von privaten Subjekten bereitgestellt werden, die in der Lage sind, die dafür nötigen finanziellen, technischen und planerischen Mittel aufzubringen, welche in ihrer Gesamtheit für die Aufwertung notwendig sind. Besagte private Subjekte werden durch ein einziges dafür geeignetes Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter laut Absatz 3 ermittelt.

ABSATZ 3: Falls für die Durchführung der in Absatz 2 vorgegebenen Aufwertung eine Gesellschaft mit Beteiligung von öffentlichen Körperschaften gegründet wurde, ist die Abtretung der Beteiligungen der öffentlichen Körperschaften am Gesellschaftskapital, auch zur Gänze, an einen Wirtschaftsteilnehmer zulässig. Dieser wird mit demselben Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter ausgewählt.



A LIVELLO STATALE

Decreto Legge “Sblocca Cantieri”: “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Decreto Sblocca Cantieri); Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18.4.2019 in vigore dal 19.4.2019,

legge di conversione: **I. n. 55 dd. 14 giugno 2019** recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”; **Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17.06.2019, in vigore dal 18.06.2019**



Il divieto di appalto integrato e una sospensione rimasta in sospeso

Art. 59, comma 1: Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'[articolo 65](#), la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'[articolo 63](#). **Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo**, il cui contenuto, come definito dall'[articolo 23, comma 8](#), garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. **E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e**

dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). (il quarto periodo del comma è sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019, nella parte in cui vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori)

Art. 59, comma 1-bis: **Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.**



Art. 59, comma 1-ter: Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.



Il divieto di appalto integrato e una sospensione rimasta in sospeso

Art 1 comma 1 lett b):

sospensione dell' art. 59 comma 1 quarto periodo nella parte del divieto del ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione

La sospensione del divieto di appalto integrato è inattuabile e crea un **paradosso**:

L'articolo sospende soltanto il **quarto periodo del co. 1 dell'art. 59 del codice**, ossia la disposizione che sancisce il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, ma non si premura di coordinare tale sospensione con il terzo periodo del medesimo co. 1 e con il successivo co. 1 bis dello stesso art. 59.

Tali previsioni, non colpite dalla sospensione, sanciscono che gli appalti di lavori siano affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo e che tale regola possa esser derogata nei soli casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

Da una parte: viene sospeso il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori

dall'altra: restano pienamente efficaci le norme che sanciscono l'obbligo di porre a base di gara un progetto esecutivo.

Il tutto è reso ancor più contraddittorio dal mancato coordinamento tra la pretesa sospensione del divieto di appalto integrato e quanto previsto dall'art. 1, co. 6 del Decreto stesso.”



Appalto integrato e manutenzioni

Art 1 comma 6 solo per 2019 e 2020 (= ex art. 23, comma 3-bis decreto legge) + art 23 comma 3 bis (criteri di semplificazione sotto 2,5 milioni): appalto integrato per lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione delle parti strutturali di opere e impianti.**

Tale disposizione prevede che, durante lo stesso periodo di sospensione del divieto di appalto integrato, sia possibile affidare ed eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria **sulla base di un progetto definitivo**, ma solo se i lavori non comportino il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.

Le stazioni appaltanti potranno porre a base di gara **il solo progetto definitivo** e o procedere con appalto integrato, **rimettendo al privato la progettazione esecutiva o prescindere totalmente da quest'ultimo livello di progettazione.**

Al contempo, però, la stessa **norma esclude espressamente che sia possibile limitarsi al progetto definitivo per gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.** = Per questo tipo di lavori, pertanto, proprio nel periodo in cui dovrebbe esser sospeso IN GENERALE il divieto di ricorrere all'appalto integrato, sarà necessario porre a base di gara un progetto esecutivo.

ALLORA????

se una necessità simile è valida per i lavori di ristrutturazione straordinaria che prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o di impianti a maggior ragione **dovrà, o quanto meno dovrebbe**, ritenersi valida anche per i lavori di realizzazione di nuove opere che, per definizione, implicano l'esecuzione di opere e impianti strutturali.



Appalto integrato norme transitorie

Piccolo ulteriore caos normativo:

- 1) **art. 216 comma 4-bis** introdotto con il correttivo d lgs 56/2017: divieto appalto integrato non si applica per opere di cui progetti definitivi risultino approvati alla data dell'entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro 12 mesi dall'entrata in vigore del correttivo
- 2) con lo Sblocca Cantieri DL 32/2019 il divieto non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati entro il 31.12.2020 con pubblicazione del bando entro i successivi 12 mesi
- 3) conversione in legge L 55/2019 non ha convertito la modifica del DL quindi si torna all'ipotesi 1



Requisiti per appalto integrato

Art 59 commi 1bis e 1 quater:

I **requisiti minimi** per lo svolgimento della **progettazione** negli appalti integrati **sono previsti nei documenti di gara**, che devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i **requisiti** per lo svolgimento della **progettazione esecutiva** laddove i predetti requisiti non siano **dimostrati dal proprio staff** di progettazione;

Nei casi in cui l'operatore economico si **avvalga** di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le **modalità** per la **corresponsione direttamente al progettista** della quota del compenso.



Trasparenza e comunicazioni

Art. 29 c. 1 e art 76, comma 2 bis

Ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis del D.lgs. 50/2016 è previsto che: “Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.” In attesa di ulteriori chiarimenti e/o di eventuali linee guida in materia da parte dell'Autorità competente, l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ritiene in ragione della disciplina di cui all'art. 23 bis della LP 17/1993, che la previsione di cui al citato art. 76 comma 2-bis del D.lgs. 50/2016 non risulta trovare applicazione.

Si evidenzia che tutti gli enti che non volessero applicare **l'art. 23 bis della LP 17/1993 (ora art. 27 LP 16)** dovranno invece provvedere agli adempimenti prescritti dall'art. 76 comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016, comunicando i relativi provvedimenti di ammissione ed esclusione nei termini di cui al comma 5 del medesimo art. 76.

Art. 27, comma 3, ultimo periodo, l.p. 16/2015: *Subito dopo l'aggiudicazione, la stazione appaltante pubblica, qualora previsto dalla normativa, atti e provvedimenti relativi ad ammissione, esclusione, elenco dei verbali e composizione della commissione di valutazione.*



Anticipazione

Art. 35, comma 18: Anticipazione prezzo del 20% estesa anche a servizi e forniture

- 1) **L'anticipazione e l'inizio effettivo delle prestazioni**: la norma subordina l'erogazione all'"inizio effettivo dei lavori" (oggi prestazione). Dubbi interpretativi su cosa si debba intendere per "Inizio effettivo" per i lavori, forniture e servizi. Soluzioni: alcune stazioni appaltanti decidono di inserire nei capitolati speciali la definizione da dare alla locuzione (ad es. nei lavori non viene fatta coincidere con la consegna del cantiere, la recinzione, inizio scavi, ecc.), ma e' soggetta all'impugnazione da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1399 c.c. (Inserzione automatica di clausole: "Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti").
- 2) **L'anticipazione alla stipula del contratto**: la norma si è dimenticata di subordinare l'anticipazione alla stipula del contratto. Quindi appaltatori che hanno avviato le prestazioni in pendenza di contratto (ai sensi dell'art. 32, comma 8 "consegna in via d'urgenza") potrebbero pretendere e pretendono l'erogazione trascorsi 15 giorni dall'inizio della prestazione. Soluzione: tale condizione può e deve essere introdotta nel capitolato nel contratto quale recepimento di un principio generale secondo il quale in assenza di un rapporto contrattuale non possono erogati corrispettivi oltre al fatto che la norma impone di calcolare l'anticipazione al "valore contrattuale";
- 3) **L'ambito di applicazione per importo**: la collocazione del comma 18 all'interno dell'art. 35 può avere come giustificazione che la norma debba essere applicata ai soli appalti di rilevanza comunitaria. Di tesi contraria e' l'ANAC che ha sempre esteso l'applicazione dell'anticipazione anche ai contratti sotto soglia.
- 4) **L'ambito di applicazione per oggetto**: irragionevole l'estensione dell'anticipazione alle forniture e ai servizi, soprattutto per servizi e forniture continuativi e ripetitivi pluriennali. **Sul punto è intervenuto il legislatore provinciale : solo per forniture istantanee : concetto che verrà chiarito nel nuovo vademecum azzurro.**



Art. 49, comma 3-ter: Sul valore dei contratti d'appalto di lavori, nonché di servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Per “servizi e forniture ad esecuzione istantanea” si intendono tutti quegli appalti la cui prestazione si caratterizza per non essere continuativa, ripetitiva o periodica e per essere temporalmente circoscritta nel medesimo anno di esercizio”.

Il RUP dovrà avere cura di qualificare la prestazione come istantanea già nel bando di gara o nel primo atto della procedura, così come nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto, onde evitare problemi e contestazioni successive in fase di esecuzione.

Subappalto

Art. 105, commi 2, 6 Codice:

- le stazioni appaltanti prevedono nella legge di gara il limite massimo per il subappalto passato

dal 30%

poi al 50%

ora al 40% !!!!!!!

- **ATTENZIONE:** ritornato divieto subappalto con partecipanti alla gara

- tornata dimostrazione del concorrente assenza motivi di esclusione in capo ai subappaltatori

(senza senso, non applicabile)

- sospeso obbligo terna fino al 31.12.2020

MA

in Alto Adige abolito!!!!

Art. 27, comma 4, ultimo periodo:

I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto.



**Le principali novità, introdotte dalla LP 3/2019,
BUR 11.07.19, n. 28
in vigore dal 26.07.2019:**



Art. 7: all'espressione *"prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche"* è stata sostituita quella maggiormente precisa di *"servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi"* le soglie per l'affidamento sono rimaste uguali:

Art. 17, comma 1: Per l'affidamento dei **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi** si applicano le seguenti disposizioni:

- a) affidamento diretto per incarichi d'importo inferiore a 40.000 euro;
- b) per incarichi d'importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 100.000 euro vanno invitati almeno cinque professionisti a presentare un'offerta;
- c) per incarichi d'importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alla soglia UE vanno invitati almeno dieci professionisti a presentare un'offerta.



Art. 10: viene precisata la necessità di dare conto, nel primo atto della procedura e con adeguata motivazione, della sussistenza delle circostanze che consentono di optare per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Vengono inoltre fissati i criteri che devono ispirare le stazioni appaltanti nell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura.

La verifica del possesso dei requisiti segue il criterio dell'importo del contratto affidato: ciò significa che la verifica va effettuata secondo le modalità prescritte per le procedure di valore corrispondente.



Art. 25, comma 1, incipit: Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, **dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza delle relative circostanze.**

Art. 25, comma 7: Le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e le caratteristiche tecniche e professionali desunte dal mercato e, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero. La stazione appaltante **sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose** ai sensi dell'articolo 33, **previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.**



Art. 11: vengono ridefinite le varie soglie e il numero di operatori da invitare per affidamento diretto e procedura negoziata, tenendo in considerazione la realtà locale ed il mercato altoatesino.

Art. 26, comma 1: Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara la stazione appaltante, con proprio provvedimento motivato, invita gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti a presentare un'offerta.

Art. 26, comma 2: Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto.

Art. 26, comma 3: Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.

Art. 26, comma 4: Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.



Art. 26, comma 5: Per **lavori** di importo **pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000** euro si può procedere mediante **procedura negoziata** con invito rivolto ad **almeno cinque operatori** economici, ove esistenti; per **lavori** di importo **pari o superiore a 500.000 euro ed inferiore a 1.000.000** di euro, **l'invito** mediante procedura negoziata è rivolto ad **almeno dieci operatori economici**, ove esistenti; per lavori di importo **pari o superiore a 1.000.000 di euro ed inferiore a 2.000.000 di euro**, l'invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno **dodici operatori** economici, ove esistenti.

Art. 26, comma 6: Salvo quanto previsto dall'articolo 17, **per forniture e servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia UE**, si può procedere mediante procedura negoziata con invito ad **almeno cinque operatori** economici, ove esistenti.

Art. 26, comma 7: La stazione appaltante **seleziona gli operatori economici da invitare dall'elenco** di cui all'articolo 27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.



Tabella riepilogativa

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

NEUIGKEITEN IM BEREICH AUSSCHREIBUNGEN SOMMER 2019



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

NOVITÀ IN MATERIA DI APPALTI ESTATE 2019

Art. 13: al fine di garantire la massima partecipazione dei concorrenti, il legislatore provinciale ha precisato la soccorribilità del vizio relativo alla omessa sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica.

Art. 29, comma 1: L'istituto del soccorso istruttorio è disciplinato dalla normativa statale e non comporta in alcun caso l'applicazione di una sanzione pecuniaria. La **mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica è soccorribile, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta.**



Art. 1: viene esteso l'ambito di applicazione della legge provinciale ai settori speciali e alle concessioni con riferimento sia alle disposizioni organizzative che agli obblighi di pubblicità.

Art. 2, comma 5: Le disposizioni organizzative e quelle relative agli obblighi di pubblicità previste dalla presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti nell'ambito dei settori speciali e delle concessioni.



Art. 5: nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16/2015, vengono soppresse le parole “e forniture” e “o della fornitura”, in quanto non sono pertinenti in riferimento alla progettazione;

Art. 8, comma 2: *La progettazione in materia di lavori pubblici e forniture si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, in modo da assicurare la qualità dell'opera e della fornitura e la rispondenza alle relative finalità.*



Art. 6: semplificazione nell'art 15 (comma 3 bis): cade la necessità di verifica e validazione per la progettazione di opere di importo inferiore a un milione di euro (*superata la soglia della linea guida sulla facoltatività della verifica e validazione sotto i 40.000 euro [linea guida prov. 695/2017](#)*);

Art. 15, comma 3-bis: *Per la progettazione di opere di importo inferiore a un milione di euro la verifica e la validazione non sono necessarie.*



Art. 9: in riferimento alle consultazioni preliminari di mercato, le parole “operatori economici” sono sostituite dalle parole “partecipanti al mercato”: vengono così ricomprese anche le associazioni di categoria e i portatori di interessi diffusi.

Art. 20, comma 2: A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di **operatori economici partecipanti al mercato**. Tali consulenze possono essere utilizzate per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

*«Possono partecipare tutti i soggetti, imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee, organismi di ricerca (università, centri di ricerca, ecc.), liberi professionisti e comunque esperti, partecipanti al mercato inclusi i **portatori di interessi collettivi e diffusi, ed autorità indipendenti**, che abbiamo presentato manifestazione di interesse nei tempi e con le modalità di seguito descritte.»*



Art. 12: l'art. 23 bis della LP 17/1993 (silenzio dichiarativo e differimento dei controlli soltanto in capo all'aggiudicatario) viene trasfuso nella LP 16/15 (commi 2, 3 e 4 dell'art. 27) e vengono chiarite le conseguenze in caso di esito negativo e revoca dell'aggiudicazione.

Al solo fine di semplificazione dei controlli, ma senza menomare la tutela dei lavori che rimane garantita, viene introdotta un'ulteriore semplificazione: la stazione appaltante richiederà al solo aggiudicatario l'indicazione del costo della manodopera e del personale nonché gli oneri di sicurezza aziendale.

Viene inoltre precisato il fatto che gli operatori economici provvedono a tenere aggiornate le loro dichiarazioni nell'elenco, che dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall'ultimo aggiornamento.



Art. 27, comma 2: (...) Le stazioni appaltanti limitano la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al solo aggiudicatario. In caso di fondati dubbi è sempre facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi momento della procedura d'appalto.



Art. 27, comma 3: In caso di *mancata comprova* del possesso dei *requisiti di partecipazione*, la stazione appaltante *revoqa* il provvedimento di *aggiudicazione*, esclude il concorrente, *escute la garanzia provvisoria*, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la graduatoria. *Qualora l'operatore economico escluso sia esonerato* dall'obbligo di prestare la garanzia provvisoria, *deve pagare un importo pari all'uno per cento del valore a base di gara*. (...) In *qualsiasi fase* della procedura di gara può essere *adottato un provvedimento di esclusione* del concorrente, con l'applicazione delle relative sanzioni, a *causa di false dichiarazioni* o della mancata stipula del contratto per ogni altro atto o fatto imputabile all'aggiudicatario.



Art. 27, comma 4: In *fase di procedura* di gara la stazione appaltante *richiede al solo aggiudicatario l'indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché degli oneri aziendali* concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Semplificazione per tutti i partecipanti ma effettivo controllo prima della stipula!!!



Grafico step gara sopra 150.000 €

Schaubild Ausschreibungen über

150.000 €



Art. 27, comma 5, estratto: (...) Gli **operatori economici** provvedono a tenere **aggiornate le loro dichiarazioni nell'elenco**, che dovranno in ogni caso essere **rinnovate ogni dodici mesi** dall'ultimo aggiornamento.



Art. 14: viene modificato l'art. 32 della LP 16/2015 introducendo ulteriori semplificazioni: ora si prevede che la presentazione delle domande di abilitazione ai bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione o delle domande di iscrizione ad Albi o Elenchi vale quale dichiarazione, da parte dell'operatore economico, del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Altra notevole semplificazione amministrativa: per affidamenti fino ad un importo di 150.000 euro effettuati utilizzando gli strumenti elettronici, le stazioni appaltanti non saranno più tenute ad effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione; sarà l'ACP a occuparsene a livello centrale, controllando e a campione l'elenco telematico degli operatori economici ed il MEPAB.

Rimasta la disciplina del controllo a campione sul 6% degli affidatari in caso di mandato utilizzo del sistema telematico, infra 40.000 euro.



Art. 32, comma 1, estratto:

Le domande di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici, **valgono quale dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.** (...)

Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, **le stazioni appaltanti** che utilizzano i suddetti strumenti sono **esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto.** In caso di fondato dubbio, l'Agencia e/o le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell'operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in Albi, Elenchi, o di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione.



Art. 32, comma 2: Per le procedure di gara relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture **inferiori a 40.000 euro**, espletate senza l'utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall'articolo 38, comma 2, i **controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto.** La Giunta provinciale determina con linea guida vincolante ulteriori semplificazioni procedurali in materia di verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti degli affidatari. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.



Art. 32, comma 1: Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei subappaltatori, fatta salva la normativa antimafia. Il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la revoca dell'autorizzazione del relativo subappalto e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.



Art. 15: è stata disciplinata l'attività dell'autorità di gara e della commissione di valutazione introducendo notevoli semplificazioni con riferimento alla nomina della commissione di valutazione.

Può non essere nominata la commissione di valutazione, qualora la valutazione tecnica debba essere effettuata su criteri esclusivamente tabellari.

È stato eliminato l'obbligo del sorteggio dei membri della commissione, anche per le gare sopra soglia europea. Il RUP selezionerà comunque i membri della commissione nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze professionali.



Art. 34, comma 1, estratto: (...) stazione appaltante nomina **l'autorità di gara in composizione monocratica, eventualmente assistita da due testimoni.**

Art. 34, comma 3: La **commissione** di valutazione **può non essere nominata**, qualora la **valutazione tecnica** debba essere effettuata sulla base di **criteri esclusivamente tabellari.**

Onere motivazionale laddove si decida di prescindere dalla nomina dell'organo di valutazione!



Art. 34, comma 4: Non vi è incompatibilità tra le funzioni di autorità di gara e quelle di commissione di valutazione e **il/la responsabile unico/unica del procedimento può, nella medesima procedura, svolgere le funzioni di autorità di gara ed essere membro della commissione di valutazione**



Art. 34, comma 7: //La responsabile unico/unica del procedimento **seleziona i membri** di commissione dall'elenco di cui al comma 5, nel **rispetto dei principi** di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze professionali. **Può selezionare** uno o più membri della commissione **mediante sorteggio** dall'elenco del Sistema informativo contratti pubblici sulla base di un congruo numero dispari di nominativi.



Art. 16: viene introdotta la facoltà di **derogare all'obbligo di rispettare i cam** per motivate ragioni tecniche o di mercato, che devono essere indicate in apposita relazione redatta dal rup con il supporto del progettista o verificatore, ove presenti.

Art. 35, comma 5: L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, **può** essere soggetto a **deroga per ragioni tecniche o di mercato**, da indicare in apposita relazione redatta dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con il supporto del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti.

Il **RUP** indica **punto per punto** per ogni singola caratteristica del CAM, **le ragioni tecniche o di mercato in base alle quali non è possibile applicare la specifica.**

Art. 17: al fine di sgravare da oneri inutili gli operatori economici, viene precisato che per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro non è necessaria la garanzia definitiva, senza obblighi motivazionali.

Art. 36, comma 1: *La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ed è pari al due per cento dell'importo contrattuale. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della garanzia sino all'uno per cento, ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara svolte in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del cinque per cento dell'importo contrattuale. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. **Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia.***



Art. 18: Per i contratti pubblici di lavori di importo fino a un milione di euro e per forniture e servizi sotto la soglia UE non viene operata sull'importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.

Viene previsto il pagamento mensile agli appaltatori e la possibilità dei subappaltatori di scegliere il pagamento diretto della stazione appaltante o dell'appaltatore.

Altra importante novità in ottica semplificativa è la nuova previsione che limita l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento ai soli affidamenti di lavori, nonché di servizi e forniture ad esecuzione istantanea, come poc' anzi evidenziato.



Art. 49, comma 3: I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma di acconto. In caso di subappalto deve essere garantito il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori. Quest'ultimi possono decidere di essere pagati direttamente dalla stazione appaltante o dall'impresa committente.

In assenza di specifica indicazione da parte del subappaltatore, il pagamento si presume diretto. Una diversa indicazione può sopraggiungere anche successivamente all'autorizzazione del subappalto.



Art. 49, comma 3-bis: Per i **contratti pubblici di lavori** di importo **fino a un milione** di euro **e per forniture e servizi sotto la soglia UE** non viene **operata sull'importo netto** progressivo la **ritenuta dello 0,50 per cento** a **garanzia** dei **versamenti** agli **enti previdenziali ed assicurativi**, compresa la cassa edile.



Grazie dell'attenzione

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

NEUIGKEITEN IM BEREICH AUSSCHREIBUNGEN SOMMER 2019



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

NOVITÀ IN MATERIA DI APPALTI ESTATE 2019